

Rientro capitali, norme realistiche per buoni risultati

di **Andrea R. Castaldo**

Come nel gioco dell'oca il Governo paga pegno, sta fermo un giro e riparte. È quanto accaduto con la **voluntary disclosure** (decreto legge 4/2014, non convertito nella parte in cui disciplinava la procedura di regolarizzazione dei capitali illecitamente detenuti oltreconfine). Cala dunque il sipario senza applausi, in attesa del sequel rappresentato dal disegno di legge 2248/2014. Ottenendo nell'immediato un duplice risultato negativo: alimentare incertezza e sconcerto dei cittadini sull'effettiva realizzazione di riforme white paper, sconfessare l'urgenza e la necessità della decretazione d'urgenza. Per comprendere allora cosa è accaduto e cosa ragionevolmente accadrà, occorre partire dagli inizi della storia. Datata 2010, quando l'Ocse compulsava i Paesi membri a politiche coraggiose sul fronte della raccolta di capitali illeciti detenuti all'estero, al fine di contrastare l'evasione fiscale. Ossimoro curioso, poiché attraverso il vizio (il tributo sottratto al fisco) si alimenta la virtù (la regolarizzazione). Negli anni a seguire numerosi Stati si sono mossi così lungo direttrici comuni, abbinando alla regolarizzazione dei capitali esteri il pagamento di un'imposta agevolata e clausole limitate di non punibilità per i reati fiscali connessi.

Alla politica dello stick and carrot si ispirava il decreto legge 4/2014, il quale prevedeva la disclosure, cioè la ricostruzione analitica da parte del contribuente dell'origine e della consistenza dei redditi detenuti all'estero in violazione degli obblighi di dichiarazione, voluntary, vale a dire ammissibile solo e fino a quando l'amministrazione tributaria non avesse iniziato attività formali di accertamento o controllo o a fortiori in caso di procedimenti penali insorti. L'articolo 1 del decreto stabiliva quindi, aperta la procedura, la notifica dell'avviso di accertamento dell'amministrazione finanziaria per le somme emerse e l'obbligo di pagare gli importi dovuti in unica soluzione. Quanto ai reati tributari, restava esclusa la punibilità per i delitti di dichiarazione infedele o omessa (articoli 4 e 5 decreto legislativo 74/2000) e la riduzione fino alla metà delle pene per il reato di dichiarazione fraudolenta. Lo scarso appeal della normativa e la diffidenza verso essa sono testimoniati dal numero esiguo di disclosure nei due mesi di vigenza, pari a circa due-

cento, per un totale di alcune centinaia di milioni di euro.

Al di là degli importi, più interessante si rivela la radiografia delle operazioni, nella quasi totalità somme di piccola consistenza e "in sonno", tecnicamente definite stagnanti poiché da molti anni all'estero, non movimentate e frutto di lasciti ereditari. Per i contribuenti virtuosi, la mancata conversione del decreto legge non produrrà tuttavia esiti negativi; l'articolo 1 legge 50/2014 fa salvi gli effetti prodotti, con una disposizione peraltro inutile in quanto insita nel sistema costituzionale. Evitato oltre al danno la beffa, il perché del fallimento della voluntary disclosure è presto detto. Innanzitutto, l'assenza di tutela da eventuali reati, quali il riciclaggio o il favoreggiamento, per i consulenti che assistono il cliente in fase di rientro volontario, avviando l'istruttoria; inoltre, la non garanzia dell'anonimato del contribuente, con l'impossibilità di non accettare l'esito del contraddittorio con l'amministrazione pubblica o, in caso contrario, di rateizzare le somme emerse.

Ancora, non disciplinare l'ipotesi di cointestatari di conti esteri soggetti a disclosure, con il paradosso che non riuscirebbero a difendersi dal Fisco qualora scegliessero la non regolarizzazione. Non da ultimo, la permanenza del dovere di segnalazione di operazioni sospette da parte degli obbligati alla collaborazione attiva, e quindi la complessiva opacità e ambiguità che la normativa serbava (volutamente?) in tema di contrasto al riciclaggio.

Il Ddl 2248 fa tesoro dell'esperienza negativa e punta ad emendarsi e nel contempo redimere i peccatori, attraverso l'incremento delle agevolazioni degli importi da versare, ammettendo persino la compensazione con i crediti fiscali vantati. Ancora, professionisti e intermediari finanziari sono esentati dalle segnalazioni di operazioni sospette; il ventaglio dei reati non punibili è ampliato, ricomprendendosi l'articolo 3 del decreto 74/2000 (dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici). L'estinzione del reato vale infine anche per i concorrenti e si fa divieto di utilizzare i dati in possesso dell'amministrazione nei confronti dei terzi non aderenti alla disclosure. Apprezzabile correzione di rotta, nel tentativo di raggiungere il delicato equilibrio tra contrapposte esigenze.